

# Comune di Monsummano Terme

Provincia di Pistoia

## PIANO OPERATIVO

ai sensi dell'art. 95 della L.R. 65/2014

**Arch. Giovanni Parlanti**

Progettista

**Arch. Gabriele Banchetti**

Responsabile VAS e censimento P.E.E.

**Mannori & Associati Geologia Tecnica**

**Dott. Geol. Gaddo Mannori**

Studi geologici

**D.R.E.Am. Italia Soc. Coop.**

**Dott. Ing. Simone Galardini**

Studi idraulici

**PFM S.r.l. Società Tra Professionisti**

**Dottore Agronomo Guido Franchi**

**Dottore Agronomo Federico Martinelli**

Responsabile VINCA

**Dottore Agronomo Dario Pellegrini**

Collaborazione relazione VINCA

**Pian. Emanuele Bechelli**

Collaborazione al progetto

**Paes. Elisa Bagnoni**

**Dott.ssa Eni Nurihana**

Elaborazioni grafiche e GIS

**Avv. Simona De Caro**

Sindaco e Assessore

all'Urbanistica

**Dott. Antonio Pileggi**

Responsabile del settore

territorio e sviluppo

Responsabile del procedimento

**Arch. Jenny Innocenti**

**Geom. Sabato Tedesco**

Ufficio urbanistica

**Geom. Ilaria Zingoni**

Garante dell'Informazione

e della Partecipazione

---

## Norme Tecniche di Attuazione

### ESTRATTO RIADOZIONE STATO MODIFICATO

Adottato con Del. C.C. n.            del

**Marzo 2024**



**Art. 76 Salvaguardie e norme transitorie**

1. Costituiscono salvaguardia del Piano Operativo fin dalla sua adozione le disposizioni indicate nelle presenti norme e negli elaborati che lo costituiscono.
2. Fatte salve le norme transitorie di cui ai successivi comma, sono consentiti, fino all'entrata in vigore definitiva del Piano Operativo, tutti gli interventi ammessi dalle presenti norme, salvo restrizioni maggiori contenute nella disciplina urbanistica in vigore o in salvaguardia.
3. L'entrata in vigore del Piano Operativo comporta la decadenza dei titoli abilitativi in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
4. I Permessi a costruire, i titoli abilitativi rilasciati (e le dichiarazioni di inizio attività che abbiano conseguito efficacia ) prima della data di adozione del P.O. rimangono validi, con le consistenze ed i parametri urbanistici ed edilizi in esse contenuti, fino alle scadenze ivi previste ed ai sensi e con le limitazioni della legislazione vigente, ma decadono laddove alla data di approvazione del P.O. i lavori non abbiano avuto inizio.
5. Sono fatte salve tutte le misure di salvaguardia previste dal Piano Strutturale .
6. Sono fatte salve le previsioni del Regolamento Urbanistico vigente non in contrasto con le presenti norme. Eventuali varianti ai piani attuativi ed a programmi aziendali vigenti sono subordinate alla verifica di conformità con i contenuti del presente Piano Operativo; non sono ammesse varianti che comportino un incremento delle quantità edificabili previste.
7. Sono inoltre fatte salve le varianti produttive/commerciali approvate precedentemente all'adozione delle disposizioni del presente articolo.
8. Restano esclusi dalle misure di salvaguardia i permessi di costruire e gli altri atti abilitativi già rilasciati alla data di adozione del Piano Operativo, così come le variazioni essenziali ai permessi di costruire relativi ad edifici in corso di costruzione per cui sia stato dato formale inizio dei lavori alla data di approvazione del Piano Operativo e, nel caso di opere pubbliche, le varianti migliorative cioè per modifiche finalizzate al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità.
9. Sono sempre ammessi, purché nel rispetto delle norme per l'integrità delle risorse e la difesa dal rischio:
  - gli interventi di pubblica utilità o di pubblico interesse proposti da Enti pubblici istituzionalmente competenti, purché ne venga assicurato il corretto inserimento paesaggistico ed ambientale;
  - gli interventi di bonifica e riqualificazione relativi ad aree in condizioni di degrado fisico ed ambientale;
  - gli interventi di manutenzione della rete dei fossi atti a ridurre il rischio idraulico e gli interventi di prevenzione e soccorso in caso di emergenza per eventi naturali eccezionali;
  - gli interventi di adeguamento, miglioramento e rettifica delle infrastrutture viarie che non comportino modifiche sostanziali dei tracciati e non diano luogo ad alterazioni ambientali e paesaggistiche.
10. In attesa dell'approvazione del nuovo Regolamento Edilizio, continuano ad applicarsi le definizioni contenute nel Regolamento Urbanistico, e nel Regolamento Edilizio vigenti.